



Prot. n. F47/RNS
Bologna, 27 aprile 2020

Oggetto: DECRETO LEGGE “LIQUIDITA” – D.L. 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato in G.U. 8 aprile 2020 – Capo II – disposizioni societarie | Covid-19

Con la presente siamo ad illustrare le disposizioni in materia societaria, di maggior interesse per le associate, contenute nel **Capo II del D.L. 8 aprile 2020, n.23**, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali., pubblicato nella G.U. n. 94 del 8 aprile 2020.

Per espressa previsione dell’articolo 44, il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Nella presente circolare analizziamo, in particolare, le misure urgenti, di carattere societario, volte a garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19, contenute nel capo II del decreto.

Per quanto concerne le disposizioni di carattere fiscale, si rinvia alla circolare prot. n. RNS F44 del 17 aprile 2020, nonché alla circolare prot. n. RNS F42 del 14 aprile 2020 in tema di sospensione dei versamenti.

CAPO II

Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19

ART. 5 DIFFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA DI CUI AL D.LGS. N. 14/2019

L'art. 5, modificando l'articolo 389, comma 1, del **D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14** (cd. "*Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*"), dispone il rinvio dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'Impresa dal 16 agosto 2020 al **1° settembre 2021**.

Come si legge nella Relazione illustrativa al decreto, l'opportunità del rinvio del Codice della crisi d'impresa si è resa necessaria a seguito degli effetti economici causati dall'attuale emergenza derivante dall'epidemia Covid-19. Il sistema dell'allerta su cui si basa il Codice è stato concepito nell'ottica di un quadro economico stabile e caratterizzato da oscillazioni di mercato fisiologiche, nel quale sia possibile selezionare le imprese che presentano criticità, al di là degli effetti causati da una situazione di crisi eccezionale, che coinvolge l'intero sistema economico. Le disposizioni contenute nel Codice, inoltre, hanno la finalità prioritaria di salvare le imprese che presentano criticità in termini di *going concern*, ponendo invece come estrema conseguenza la fase liquidatoria. Infine, si legge nella relazione illustrativa, è necessario che l'attuale momento di incertezza economica venga affrontato senza dubbi interpretativi, che potrebbero sorgere dall'applicazione delle nuove disposizioni, ma continuando invece ad applicare pienamente uno strumento largamente sperimentato quale è la Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942).

Per espressa previsione della disposizione in commento, il differimento dell'entrata in vigore al 1° settembre 2021 non si applica al comma 2 del medesimo articolo 389, che prevede una specifica data di entrata in vigore con riferimento alle disposizioni di cui ai seguenti articoli del Codice della crisi:

- articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359 (articoli non di

interesse per le associate);

- articolo 363 “*Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi*”;
- articolo 364 “*Certificazione dei debiti tributari*”;
- articolo 366 (disposizioni in tema di spese di giustizia);
- articolo 375 “*Assetti organizzativi dell’impresa*”;
- articolo 377 “*Assetti organizzativi societari*”;
- articolo 378 “*Responsabilità degli amministratori*”;
- articolo 379 “*Nomina dell’organo di controllo*” (cfr. circolare prot. n. Leg-08 del 31 marzo 2020, in cui viene commentata la proroga del termine per la nomina del revisore o degli organi di controllo, disposta dalla Legge n. 8/2020, di conversione del D.L. n. 162 del 2019, meglio noto come “*Milleproroghe*”, con la quale il termine è stato differito alla **data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019**);
- articoli 385, 386, 387 e 388 (disposizioni in merito a garanzie a favore di acquirenti di immobili da costruire di cui al D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122).

ART. 6 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE

La disposizione in commento prevede che, nel periodo che decorre dalla data di entrata in vigore del decreto (9 aprile 2020) e fino alla data del 31 dicembre 2020, non siano applicabili le seguenti disposizioni del Codice civile per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi in tale periodo:

- **articolo 2446** “*Riduzione del capitale per perdite*” commi secondo e terzo; **articolo 2447** “*Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale*” (disposizioni contenute nel Capo V c.c., applicabili alle Società per Azioni);
- **articolo 2482-bis** “*Riduzione del capitale per perdite*”, commi quarto, quinto e sesto; **articolo 2482-ter** “*Riduzione del capitale al disotto del minimo legale*”

(norme contenute nel Capo VII c.c., applicabili alle Società a responsabilità limitata).

Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di

cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-*duodecies* del Codice civile.

Con riferimento alle **società cooperative - società a capitale variabile** - si rammenta che l'articolo 2545-*duodecies* del Codice civile sopra citato prevede, quale causa di scioglimento della cooperativa, **la perdita integrale del capitale sociale** (a differenza di quanto previsto dal Codice civile con riferimento alle S.p.A. ed alle S.r.l., per le quali la causa di scioglimento opera in caso di riduzione del capitale al di sotto di un importo minimo).

Le previsioni sopra citate, si legge nella Relazione illustrativa al decreto, hanno lo scopo di evitare che la perdita di capitale, dovuta all'emergenza epidemiologica in corso, comporti la messa in liquidazione di società che, in condizioni economiche non influenzate dalla situazione di crisi contingente ed eccezionale, risulterebbero invece performanti. Tali norme, inoltre, mirano ad evitare che gli amministratori rischino di essere esposti alla responsabilità per "gestione non conservativa" ai sensi dell'articolo 2486 c.c. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di informativa ai soci, specificamente disciplinato per le Società per Azioni dall'art. 58 della Direttiva 1132/2017, che prevede al comma 1, che *"in caso di perdita grave del capitale sottoscritto, l'assemblea deve essere convocata nel termine previsto dalla legislazione degli Stati membri, per esaminare se sia necessario sciogliere la società o prendere altri provvedimenti"*.

Si noti che, dal dettato normativo, con riferimento al periodo di applicazione della norma, si evince che se, ad esempio, le perdite patrimoniali sono rilevate nel bilancio chiuso al 31/12/2019, la disposizione in commento non trova

applicazione. Analogo ragionamento va condotto per i bilanci il cui esercizio termini antecedentemente all'entrata in vigore della norma stessa (es.: 31 gennaio, 29 febbraio o 31 marzo 2020).

Ne consegue che, per tali fattispecie, con riferimento alle S.p.A e alle S.r.l., in caso di riduzione del capitale sociale al di sotto di un terzo, gli amministratori dovranno convocare l'assemblea senza indugio per gli opportuni provvedimenti (artt. 2446 e 2482-*bis* c.c.) e, nel caso in cui il capitale sociale sia diminuito al di sotto del limite legale, la società dovrà essere ricapitalizzata, pena lo scioglimento (artt. 2447 e 2482-*ter* c.c.).

Con riferimento alle società cooperative, in linea con un orientamento giurisprudenziale e dottrinale consolidato, si ritiene opportuno che gli amministratori (o, in caso di inerzia, i sindaci), convochino senza indugio l'assemblea prevista dal comma 1 dell'articolo 2446 – obbligo assolutamente coerente con le caratteristiche del modello cooperativistico – con esclusione invece delle ulteriori conseguenze previste dal successivo comma 2 e dall'articolo 2447 c.c.

Inoltre, in caso di azzeramento del capitale, al fine di evitare lo scioglimento della cooperativa ai sensi del citato articolo 2545-duodecies c.c., sarà opportuno convocare immediatamente l'assemblea dei soci, affinché deliberi la copertura delle perdite che hanno provocato l'azzeramento del capitale e la ricostituzione dello stesso. In caso di omissione, gli amministratori risulterebbero infatti responsabili sia dal punto di vista amministrativo (ai sensi dell'art. 2631 del codice civile), sia civilisticamente (ai sensi dell'art. 2392 del codice civile).

Per completezza, si segnala la circolare MISE n. 3723/C del 15 aprile 2020, nella quale viene, tra l'altro, richiamato l'art. 6 in commento:

“... l'articolo 6 del D.L. 23-2020 ha previsto per il periodo 9 aprile-31 dicembre 2020 una deroga alle disposizioni recate dagli articoli 2446 e 2447 (nonché 2482 bis e tre) del c.c., in materia di ricapitalizzazione e scioglimento ex lege in caso di

perdite inferiori o superiori al terzo del capitale sociale introducendo (temporaneamente) un criterio parallelo a quello individuato per le startup innovative dall'articolo 26 del D.L.179/2012.”¹

**ART. 7
DISPOSIZIONI TEMPORANEE SUI
PRINCIPI DI REDAZIONE DEL
BILANCIO**

Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, può, in ogni caso, essere effettuata la valutazione delle voci nella prospettiva della **continuazione dell'attività** di cui all'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1), del Codice civile, a condizione che essa sussista nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.

Il criterio di valutazione deve essere specificamente illustrato nella Nota integrativa, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

La disposizione in commento ha lo scopo di neutralizzare gli effetti derivanti dall'attuale crisi economica, consentendo alle imprese che, antecedentemente alla crisi epidemiologica in corso, presentavano una prospettiva di continuità aziendale, di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020.

La disposizione non è applicabile nei confronti delle imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano già in una situazione di criticità in termini di *going concern*.

Il riferimento temporale al **23 febbraio 2020** è motivato dal fatto che si tratta della data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza Covid-19; si riferisce infatti alla data di emanazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13).

L'articolo in commento, al secondo comma, dispone altresì che

¹ La disciplina citata prevede infatti quanto segue: Nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, è posticipato al secondo esercizio successivo.

**la medesima previsione si applica anche ai bilanci “chiusi”
antecedentemente al 23 febbraio 2020, purché non siano
stati ancora approvati a tale data.**

Tale previsione appare di incerta interpretazione. Una possibile lettura potrebbe essere quella di considerare le risultanze del bilancio chiuso in data antecedente al 23 febbraio 2020, ma non ancora approvato in tale data, senza tenere conto degli effetti che la crisi epidemiologica causerà nei dodici mesi successivi alla data di chiusura e che possono compromettere la continuità aziendale (cfr. **OIC 11**).

Si segnala che, su tale argomento, sono attualmente in corso approfondimenti da parte dell’OIC, organismo istituzionale preposto a fornire interpretazioni ufficiali in tema di principi contabili.

Si ritiene che siano comunque escluse dall’applicazione della norma le società che, indipendentemente dalla crisi epidemiologica, presentavano già, prima del 23 febbraio 2020, criticità in termini di continuità aziendale.

Viceversa, le imprese che, nei bilanci chiusi anteriormente a tale data presentavano una situazione di “regolarità” in termini di *going concern*, sono tenute a dare **adeguata informativa in Nota integrativa** degli impatti sui bilanci causati dall’emergenza Covid-19, mentre non devono alterare le valutazioni delle poste di bilancio per tener conto di tali effetti. Ciò in ottemperanza a quanto previsto dall’**OIC 29**, trattandosi di **“fatto intervenuto successivamente alla chiusura dell’esercizio” di cui alla lettera b)** (cfr. circolare prot. n. RNS F33 del 30 marzo 2020).

Inoltre, con riferimento ai “fatti intervenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio” che non devono essere recepiti nei valori di bilancio (lettera b), l’**OIC 29** stabilisce che occorre, in linea di principio, verificare se tali fatti possano incidere sulla continuità aziendale (lettera c). Si ritiene, come già esplicitato, che la norma in commento abbia l’obiettivo di derogare

temporaneamente a tale previsione (cfr. circolare prot. n. RNS F33 del 30 marzo 2020).

È fatta salva, in ogni caso, la previsione di cui all'articolo 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto "Cura Italia"), che ha previsto, in deroga agli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis, comma 2, del Codice civile, ovvero alle disposizioni previste dallo Statuto della società, che l'assemblea ordinaria di approvazione dei bilanci 2019 debba essere convocata **entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio (cfr. circolare prot. n. RNS F32 del 29.03.2020).

Torneremo sull'argomento per ulteriori approfondimenti non appena saranno forniti interpretazioni ufficiali della norma da parte dell'OIC.

**ART. 8
DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN
MATERIA DI FINANZIAMENTI
ALLE SOCIETA'**

L'articolo 8 prevede che, **ai finanziamenti effettuati a favore della società dalla data di entrata in vigore del decreto in commento e sino alla data del 31 dicembre 2020, non si applicano gli articoli 2467 e 2497-quinquies del Codice civile.**

Si tratta di disposizioni in materia di rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società e dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dagli stessi soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento.

Come si legge nella Relazione illustrativa al decreto, allo scopo di incentivare il finanziamento alle imprese, anche da parte dei soci, si è reso opportuno disattivare, sino al 31 dicembre 2020, i meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti della società. Infatti, la *ratio* degli articoli 2467 e 2497-*quinquies* è quella di disincentivare la cd. "sottocapitalizzazione nominale" delle imprese, che ricorrono a fonti di finanziamento da parte di terzi, anziché alla capitalizzazione attraverso il ricorso a mezzi propri. Nell'attuale

situazione di crisi congiunturale, tali disposizioni risultano disincentivanti nei confronti dei soci, che invece dovrebbero essere maggiormente coinvolti, al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie a far fronte alle esigenze di liquidità dell'impresa.

**ART. 13
FONDO CENTRALE DI GARANZIA
PMI**

Tale disposizione è stata commentata nella circolare n. RNS CF-06 del 14 aprile 2020

Cordiali saluti.

Allegati: D.L. 8 aprile 2020, n. 23, artt.5, 6, 7 e 8.

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23.

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

... omissis ...

CAPO II **MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE IMPRESE** **COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19**

... omissis ...

ART. 5

(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2.».

ART. 6

(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-*ter* del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile.

ART. 7

(Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-*bis*, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

ART. 8

(Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)

1. Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 *quinquies* del codice civile.

... omissis ...